

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3007

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(PISANU)

col Ministro della giustizia

(CASTELLI)

col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2004

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Analisi tecnico-normativa	»	8
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR)	»	10
Disegno di legge	»	11
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale	»	13

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica di Moldova si impegnano a fornirsi, sia su richiesta, sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell'Accordo.

L'articolo 2 delimita il campo di applicazione dell'Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.

Gli articoli 3 e 4 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti, elencando casi e finalità.

L'articolo 5 prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

L'articolo 6 prevede che l'amministrazione adita possa effettuare notifiche a persone residenti o domiciliate nel suo territorio relativamente a decisioni formali adottate dall'altra Parte contraente nei loro confronti.

L'articolo 7 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono

o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 8 prevede la possibilità, in conformità alle rispettive legislazioni, di ricorrere al metodo delle consegne controllate.

L'articolo 9 dispone che le disposizioni di cui agli articoli 7 ed 8 si applichino anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori.

L'articolo 10 precisa in quali casi le informazioni possono essere richieste in originale.

L'articolo 11 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti alle competenti Autorità dell'altra Parte contraente.

L'articolo 12 descrive le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.

L'articolo 13 indica come debba agire l'Amministrazione adita per ottenere le informazioni richieste.

Gli articoli 14 e 15 prevedono la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 16 stabilisce lo *status* e il ruolo dei funzionari di un'Amministrazione che assistono alle indagini condotte nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 17 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.

L'articolo 18 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati equivalente a quello previsto dalla legislazione della Parte contraente adita.

L'articolo 19 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.

L'articolo 20 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 21 stabilisce che le Amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 22 definisce l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo.

L'articolo 23 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo.

L'articolo 24 disciplina l'entrata in vigore.

L'articolo 25 disciplina la durata dell'Accordo e la cessazione dell'Accordo.

L'articolo 26 prevede il riesame dell'Accordo.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale comporta i seguenti oneri, in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 11:

È previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Chisinau di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	834
diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 139 x 2 persone x 3 giorni)	»	834

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.291 x 2 persone = euro 2.582 + euro 129 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.711
--	---	-------

Totale onere (articolo 11)	euro	4.379
----------------------------	------	-------

Articoli 14 e 15:

È previsto l'invio di funzionari in Moldova per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali. A tale fine, nell'ipotesi dell'invio di due funzionari a Chisinau, con una permanenza di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 6 giorni)	euro	1.668
diaria giornaliera (euro 139 x 2 persone x 6 giorni)	»	1.668

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.291 x 2 persone = euro 2.582 + euro 129 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	2.711
		<hr/>
Totale onere (articoli 14-15)	euro	6.407
		<hr/> <hr/>

Articolo 26:

Al fine di esaminare i programmi operativi, è previsto l'incontro delle Parti contraenti che si riuniranno annualmente a Chisinau, salvo diverso accordo fra le Parti medesime.

Nell'ipotesi dell'invio di tre funzionari a Chisinau, con una permanenza di quattro giorni in detta città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 x 3 persone x 4 giorni)	euro	1.668
diaria giornaliera (euro 139 x 3 persone x 4 giorni)	»	1.668

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Chisinau (euro 1.291 x 3 persone = euro 3.873 + euro 194 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	4.067
		<hr/>
Totale onere (articolo 26)	euro	7.403
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscriverlo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane, a decorrere dal 2004, ammonta ad euro 18.189, in cifra tonda euro 18.190.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Si precisa, inoltre, che non è prevista alcuna spesa aggiuntiva per interpreti e traduttori (articolo 20, paragrafo 2) in quanto dette funzioni sono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane.

Peraltro, tenuto conto della esperienza verificatasi in precedenti analoghi Accordi, l'ipotesi prevista dalla disposizione dell'articolo 20, paragrafo 3, relativa a spese di natura «elevata o straordinaria», è del tutto eventuale e non richiede alcuna quantificazione di onere aggiuntivo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

A) ASPETTI TECNICO-NORMATIVI IN SENSO STRETTO

Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il presente provvedimento non interviene su preesistenti disposizioni normative.

Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente, accertamento dell'esistenza, nella materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge o di precedenti norme di delegificazione

Il provvedimento si rende necessario al fine di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando in tal modo la società da tale minaccia. Il provvedimento, inoltre, consente di semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e meno oneroso il compito degli operatori.

Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si rilevano profili problematici sotto tale aspetto.

Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie né di quelle a statuto speciale.

Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Il presente provvedimento non presenta profili suscettibili di determinare riflessi sull'assetto normativo in materie di competenza delle regioni e degli enti locali né in relazione a processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali e, pertanto, non contrasta con le fonti di cui sopra.

B) ELEMENTI DI *drafting* E LINGUAGGIO NORMATIVO

Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Le disposizioni del disegno al legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Dalle disposizioni del disegno di legge non conseguono effetti abrogativi impliciti.

C) ULTERIORI ELEMENTI DA ALLEGARE ALLA RELAZIONE

Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non vi sono giudizi di costituzionalità pendenti che riguardano la materia del presente provvedimento.

Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano provvedimenti analoghi all'esame del Parlamento.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

L'importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi ha indotto il Governo italiano ad assumere l'iniziativa di concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Repubblica di Moldova.

I negoziati di tale Atto sono stati condotti dal Ministero degli affari esteri con la Controparte sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze - elaborato conformemente al testo *standard* redatto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD) - e, comunque, improntato al rispetto dei principi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa.

Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia e, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.

Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con la Repubblica di Moldova dei proficui rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novembre 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 18.190 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA
SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA
DOGANALE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova, di seguito denominati "Parti Contraenti",

CONSIDERANDO l'importanza di assicurare la esatta determinazione dei dazi doganali e le altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e di assicurare un'adeguata applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, includendo tra queste ultime anche quelle sull'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti giuridici sulle merci contraffatte e sui marchi di fabbrica registrati;

CONSIDERANDO che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sanitari e culturali;

RICONOSCENDO la necessità della cooperazione internazionale in questioni relative all'attuazione e all'applicazione della normativa doganale;

CONVINTI che l'azione di contrasto delle infrazioni doganali può essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali basata su disposizioni giuridiche mutuamente convenute;

CONSIDERANDO che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

TENUTO CONTO degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;

TENUTO CONTO delle Convenzioni internazionali contenenti divieti, restrizioni e misure di controllo relative a merci specifiche;

TENUTO CONTO anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) "Amministrazione doganale", nella Repubblica italiana l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza e nella Repubblica di Moldova il Dipartimento delle Dogane;
- b) "legislazione doganale", le leggi e i regolamenti applicabili dalle due Amministrazioni doganali relativamente a:
 - importazione, esportazione, trasbordo, transito, immagazzinamento e circolazione delle merci;
 - riscossione, garanzia e restituzione di dazi e tasse relativi all'importazione e all'esportazione;
 - misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
 - lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
- c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
- d) "informazioni", qualsiasi dato, trattato o meno, analizzato o meno, e qualsiasi documento, relazione, o altra forma di comunicazione, anche elettronica, e relative copie certificate o autenticate;
- e) "diritti e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi all'importazione e all'esportazione e tutti gli altri diritti, tasse o prelievi, percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica italiana, i diritti e le tasse istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
- f) "consegna controllata", il metodo che permette il passaggio delle merci conosciute o sospettate di traffico illecito sul territorio di ciascuna Parte Contraente, sotto il controllo delle competenti Autorità degli Stati delle stesse allo scopo di identificare le persone coinvolte nella perpetrazione dell'infrazione doganale;

- g) “funzionario”, qualunque funzionario doganale o di altro servizio pubblico designato dall’Amministrazione doganale;
- h) “persona”, tanto persone fisiche che giuridiche, a meno che il contesto non richieda altrimenti;
- i) “dati personali”, ogni informazione riferita ad una persona fisica identificata o identificabile;
- j) “Amministrazione adita”, l’Amministrazione doganale dalla quale si richiede assistenza;
- k) “Amministrazione richiedente”, l’Amministrazione doganale che richiede assistenza;
- l) “stupefacenti e sostanze psicotrope”, tutti i prodotti elencati nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla suddetta Convenzione.

CAPITOLO II **Campo d’applicazione**

Articolo 2

1. Le Parti Contraenti si prestano reciprocamente assistenza amministrativa tramite le loro Amministrazioni doganali in base alle condizioni stabilite dal presente Accordo, ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale per prevenire, indagare e combattere le infrazioni doganali.
2. Tutta l’assistenza fornita da una Parte contraente nel quadro del presente Accordo, viene assicurata in conformità alle proprie disposizioni legislative nazionali ed entro i limiti della competenza e delle risorse disponibili per la propria Amministrazione doganale.
3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall’essere Stato Membro dell’Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi già stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell’Unione Europea.

4. Il presente Accordo è limitato esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti Contraenti, e non copre l'assistenza in campo penale. L'applicazione del presente Accordo non pregiudica gli obblighi in materia di mutua assistenza amministrativa delle Parti Contraenti assunti ai sensi di qualsiasi altra Convenzione o Accordo internazionale.
5. Le disposizioni del presente Accordo non danno origine a nessun diritto da parte di nessuna persona di impedire l'esecuzione di una richiesta.

CAPITOLO III

Campo d'applicazione dell'assistenza

Articolo 3

Informazioni per l'applicazione e l'attuazione della legislazione doganale

Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, le informazioni che contribuiscono ad assicurare l'adeguata applicazione della legislazione doganale e la prevenzione, l'indagine e la lotta alle infrazioni doganali. Tali informazioni possono comprendere:

- (a) nuova legislazione doganale e tecniche di applicazione di provata efficacia;
- (b) nuove tendenze, mezzi o metodi di perpetrazione delle infrazioni doganali;
- (c) merci note per essere oggetto di infrazioni doganale, nonché metodi di trasporto e di immagazzinamento utilizzati relativamente a tali merci;
- (d) la determinazione del valore in dogana, la classificazione tariffaria e l'origine delle merci;
- (e) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli;

CAPITOLO IV

Particolari tipi di assistenza

Articolo 4

Informazioni relative alle infrazioni doganali

1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, informazioni circa le attività, progettate, in atto o effettuate, che costituiscono o sembrano costituire un'infrazione doganale.

2. Nei casi in cui viene messa seriamente in pericolo l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica, o qualsiasi altro interesse vitale dello Stato di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente fornisce, ove possibile, tali informazioni di propria iniziativa e senza indugi.

Articolo 5

Particolari tipi di informazioni

Le Amministrazioni adite, su richiesta, forniscono all'Amministrazione richiedente informazioni:

- a) se le merci importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione adita;
- b) se le merci esportate dal territorio dello Stato dell'Amministrazione richiedente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'Amministrazione adita e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate.

Articolo 6

Notifica

Su richiesta, l'Amministrazione adita notifica alla persona residente o domiciliata sul territorio della Parte Contraente adita qualsiasi decisione formale relativa a quella persona adottata dall'Amministrazione richiedente in applicazione della legislazione doganale.

Articolo 7

Sorveglianza ed informazioni

L'Amministrazione adita procede, su richiesta, a sorvegliare e fornire le informazioni riguardanti:

- (a) le merci, trasportate o depositate, delle quali si sa o si sospetta che vengano usate in relazione a infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente;
- (b) i mezzi di trasporto dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali nel territorio della Parte Contraente richiedente;
- (c) i locali dei quali si sa o si sospetta che vengano usati per commettere infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente;
- (d) le persone di cui si sa o si sospetta che abbiano commesso infrazioni doganali sul territorio della Parte Contraente richiedente, segnatamente coloro che penetrano nel territorio della Parte Contraente adita o che ne escono.

Articolo 8

Consegna controllata

Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono, d'intesa e in conformità alle rispettive vigenti disposizioni legislative, ricorrere al metodo della consegna controllata di merci intatte, rimosse o sostituite interamente o parzialmente.

Articolo 9

Le disposizioni dell'articolo 7 e dell'articolo 8 si applicano anche a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, definiti rispettivamente nella Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988.

CAPITOLO V

Informazioni

Articolo 10

1. Le informazioni originali vengono richieste unicamente nei casi in cui le copie sarebbero insufficienti e verranno restituite quanto prima. I diritti a ciò relativi dell'Amministrazione adita o di terzi rimangono inalterati.
2. Qualsiasi informazione da scambiare ai sensi del presente Accordo viene accompagnata da tutte le informazioni necessarie per la loro interpretazione e il loro uso.

CAPITOLO VI

Esperti e testimoni

Articolo 11

Su richiesta, l'Amministrazione adita può autorizzare i propri funzionari a comparire dinanzi ad una corte o ad un tribunale nel territorio della Parte contraente richiedente in qualità di esperto o testimone in una questione di infrazione doganale.

CAPITOLO VII **Comunicazione delle richieste**

Articolo 12

1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate direttamente all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente. Le richieste vengono presentate per iscritto o per via elettronica e devono essere accompagnate da ogni informazione ritenuta utile per ottemperare alla richiesta. L'Amministrazione adita può richiedere conferma scritta delle richieste elettroniche. Quando le circostanze lo esigano, le richieste possono essere formulate oralmente. Tali richieste devono essere confermate quanto prima per iscritto.

2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono comprendere le seguenti indicazioni:

- (a) il nome dell'Amministrazione doganale richiedente;
- (b) la questione doganale in oggetto, il tipo di assistenza richiesta e le ragioni della richiesta;
- (c) una sintetica descrizione del caso in esame e gli elementi giuridici ed amministrativi;
- (d) i nomi e gli indirizzi delle persone alle quali la richiesta si riferisce, se noti.

3. Quando l'Amministrazione richiedente richiede che vengano seguiti determinati metodi o procedure, l'Amministrazione adita si conforma a tale richiesta, fatta salva la propria normativa nazionale.

4. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari che sono all'uopo designati da ciascuna Amministrazione doganale. Un elenco di tali funzionari viene fornito all'Amministrazione doganale dell'altra Parte contraente in conformità all'articolo 21 del presente Accordo.

CAPITOLO VIII **Esecuzione delle richieste**

Articolo 13

Mezzi per ottenere le informazioni

1. Se l'Amministrazione adita non dispone delle informazioni richieste, avvia le inchieste volte ad ottenere quelle informazioni.

2. Se l'Amministrazione adita non è l'autorità competente per svolgere le inchieste, essa può, oltre ad indicare l'Autorità competente, trasmettere la richiesta all'Autorità competente.

Articolo 14

Presenza di funzionari sul territorio dell'altra Parte contraente

Su richiesta scritta, e ai fini di indagare su un'infrazione doganale, funzionari appositamente designati dall'Amministrazione richiedente possono, con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, e fatte salve le condizioni fissate all'occorrenza da quest'ultima:

- (a) consultare, negli uffici dell'Amministrazione adita, i documenti e tutte le altre informazioni relative all'infrazione doganale in questione ed averne copia;
- (b) assistere ad un'indagine condotta dall'Amministrazione adita nel territorio della Parte contraente adita e pertinente per l'Amministrazione richiedente.

Articolo 15

Presenza di funzionari dell'Amministrazione richiedente su invito dell'Amministrazione adita

Se l'Amministrazione adita giudica utile o necessario che un funzionario dell'Amministrazione richiedente sia presente quando, a seguito di una richiesta, vengono attuate misure di assistenza, ne informa l'Amministrazione richiedente.

Articolo 16

Disposizioni relative ai funzionari invitati

1. Quando i funzionari di entrambe le Parti Contraenti si trovano sul territorio dell'altra Parte contraente ai sensi del presente Accordo, essi devono in qualsiasi momento essere in grado di giustificare la loro condizione ufficiale.
2. I funzionari designati dall'Amministrazione richiedente ad essere presenti nel territorio della Parte contraente adita, come stabilito negli articoli 14 e 15, hanno un ruolo puramente consultivo.
3. Essi, mentre sono lì, godono della protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte contraente nella misura stabilita dalla legge ivi in vigore e sono responsabili di tutte le infrazioni eventualmente commesse.

CAPITOLO IX
Riservatezza delle informazioni

Articolo 17

1. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono utilizzate unicamente dall'Amministrazione doganale ed esclusivamente ai fini del presente Accordo tranne nei casi in cui l'Amministrazione doganale che ha fornito le informazioni ne ha autorizzato l'uso da parte di altre autorità o per altri fini.
2. Tutte le informazioni ricevute ai sensi del presente Accordo vengono trattate come riservate e godono di una protezione e di una riservatezza almeno equivalenti a quelle previste per le informazioni dello stesso tipo dalla legislazione nazionale della Parte contraente che le riceve.

CAPITOLO X
Protezione dei dati personali

Articolo 18

1. Lo scambio di dati personali ai sensi del presente Accordo non inizierà fino a che le Parti Contraenti non abbiano reciprocamente convenuto che, in conformità all'articolo 21 del presente Accordo, per tali dati si prevede un livello di protezione che soddisfa i requisiti della legislazione nazionale della Parte contraente che li fornisce.
2. Nell'ambito del presente articolo, le Parti Contraenti si forniscono reciprocamente la normativa relativa alla protezione dei dati personali.

CAPITOLO XI
Eccezioni

Articolo 19

1. Qualora l'assistenza richiesta ai sensi del presente Accordo dovesse violare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico od altri interessi nazionali essenziali di una Parte Contraente, o pregiudicare qualunque interesse professionale o commerciale legittimo, l'assistenza può essere rifiutata oppure fornita nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.
2. Qualora l'Amministrazione richiedente non fosse in grado di soddisfare una richiesta di natura analoga che potrebbe esserle inoltrata

dall'Amministrazione adita, essa ne dà menzione nella propria richiesta. In tal caso, l'esecuzione di tale richiesta è a discrezione dell'Amministrazione adita.

3.L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione adita qualora esistano motivi per ritenere che interferisca con indagini, procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione adita consulta l'Amministrazione richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata nei termini o alle condizioni eventualmente stabiliti dall'Amministrazione adita.

4.Il rifiuto o il differimento dell'assistenza devono essere motivati.

CAPITOLO XII

Costi

Articolo 20

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le Amministrazioni doganali rinunciano a tutte le richieste di rimborso dei costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo.
2. Le spese e le indennità versate agli esperti e ai testimoni, nonché i costi per gli interpreti e i traduttori, qualora non siano funzionari dello Stato, sono presi in carico dall'Amministrazione richiedente.
3. Quando dar seguito ad una richiesta comporta spese di natura elevata o straordinaria, le Parti Contraenti si consultano per determinare i termini e le condizioni relative all'esecuzione della richiesta, nonché le modalità con cui tali spese saranno prese in carico.

CAPITOLO XIII

Attuazione ed applicazione dell'Accordo

Articolo 21

1. Le Amministrazioni doganali concordano congiuntamente intese tecniche dettagliate per agevolare l'applicazione del presente Accordo.

CAPITOLO XIV
Applicazione territoriale

Articolo 22

Il presente Accordo è applicabile nei territori di entrambe le Parti Contraenti in conformità alle loro legislazioni nazionali.

CAPITOLO XV
Composizione delle controversie

Articolo 23

1. Le Amministrazioni doganali si impegnano a risolvere di comune accordo e per via diplomatica le controversie o le altre difficoltà relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo.
2. Le controversie o le difficoltà irrisolte vengono composte per via diplomatica.

CAPITOLO XVI
Disposizioni finali

Articolo 24
Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicata la conclusione delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni.

Articolo 25
Durata e denuncia

Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica. La denuncia del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.


Articolo 26

Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi per valutare gli effetti del presente Accordo, su richiesta delle Parti o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo che esse non concordino per iscritto che tale esame non è ritenuto necessario.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il giorno 27 del mese di Novembre 2003, in due originali, nelle lingue Italiana, Moldava ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione tra i testi italiano e moldavo, prevale il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica di Moldova



**AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON
MUTUAL ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOMS
MATTERS**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Moldova, hereafter referred to as the Contracting Parties,

CONSIDERING the importance of accurate assessment of Customs duties and other taxes collected at importation or exportation and of ensuring proper enforcement of measures of prohibitions, restrictions and controls, the latter including also those on the enforcement of the legal provisions and regulations on counterfeit goods and registered trademarks;

CONSIDERING that offences against Customs law are prejudicial to the economic, commercial, fiscal, health and cultural interests;

RECOGNISING the need for international cooperation in matters related to the application and enforcement of Customs laws;

CONVINCED that action against Customs offences can be made more effective by close co-operation between their Customs administrations based on mutually agreed legal provisions;

CONSIDERING that narcotic drugs and psychotropic substances trafficking represents a danger for public health and society;

HAVING REGARD TO the relevant instruments of the Customs Cooperation Council, in particular the Recommendation on mutual administrative assistance of 5 December 1953;

HAVING REGARD TO international Conventions containing prohibitions, restrictions and measures of control in respect of specific goods;

HAVING REGARD ALSO TO the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1953, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, including those listed in the annexes to aforesaid Convention.

HAVE AGREED AS FOLLOWS:**CHAPTER I****Definitions****Article 1**

For the purposes of this Agreement:

- a) "Customs administration", shall mean for the Italian Republic, the Italian Customs Administration including the Guardia di Finanza and for the Republic of Moldova the Customs Department;
- b) "Customs law" shall mean such laws and regulations enforceable by the two Customs administration with respect to:
 - the importation, exportation, transshipment, transit, storage and movement of goods;
 - the collection, guarantee and refund of duties and taxes concerning the importation and exportation;
 - prohibition, restrictions and controls measures, including exchange control laws;
 - the fight against illegal narcotic drugs and psychotropic substances trafficking;
- c) "Customs offence" shall mean any violation or attempted violation of Customs laws;
- d) "information" shall mean any data, whether or not processed or analysed, and documents, reports, and other communications in format , including electronic, or certified or authenticated copies thereof;
- e) "importation and exportation duties and taxes" shall mean importation and exportation duties and all other duties, taxes or levies collected upon importation or exportation, including, for the Italian Republic, the duties and taxes as set forth by the competent bodies of the European Union;
- f) "controlled delivery" shall mean the method, which allows the passage on the territory of either Contracting Parties of goods known or suspected of illicit trafficking, under the control of the competent authorities of the States of the Contracting Parties in order to identify the persons involved in committing Customs offences;

- g) "official" shall mean any Customs officer or other government agent designated by a Customs administration;
- h) "person" shall mean both natural and legal persons, unless the context otherwise requires;
- i) "personal data" shall mean any data concerning an identified or identifiable natural person;
- j) "requested administration" shall mean the Customs administration from which assistance is requested;
- k) "requesting administration" shall mean the Customs administration which requests assistance.
- l) "narcotic drugs and psychotropic substances" shall mean all products listed in Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, including those referred in the annexes to the aforesaid Convention;

CHAPTER II **SCOPE OF THE AGREEMENT**

Article 2

1. The Contracting Parties shall through their Customs Administrations afford each other administrative assistance under the terms set out in this Agreement, for the proper application of Customs law and for the prevention, investigation and combating of Customs offences.
2. All assistance under this Agreement by either Contracting Party shall be provided in accordance with its national legislation and within the limits of its Customs administration's competence and available resources.
3. This Agreement shall not prejudice the present and future obligations that the Italian Republic shall comply with in the matter of Customs laws as a Member State of the European Union and as a Contracting Party to intergovernmental agreements already concluded or to be concluded between the Members States of the European Union.
4. This Agreement is intended solely for the mutual administrative assistance between the Contracting Parties, and does not cover criminal legal assistance.

The application of this Agreement shall not affect the obligations of mutual administrative assistance of the Contracting Parties under any other international Convention or Agreement.

5. The provisions of this Agreement shall not give rise to a right on the part of any person to impede the execution of a request.

CHAPTER III **Scope of assistance**

Article 3

Information for the Application and Enforcement of Customs Law

1. The Customs administrations shall provide each other, either on request or on their own initiative, with information which helps to ensure proper application of Customs law and the prevention, investigation and combating of Customs offences. Such information may include :
 - (a) new Customs law and enforcement techniques having proved their effectiveness;
 - (b) new trends, means or methods of committing Customs offences;
 - (c) goods known to be the subject of Customs offences, as well as transport and storage methods used in respect of those goods;
 - (d) the determination of dutiable value, the tariff classification and the origin of the goods;
 - (e) the enforcement of the provisions concerning prohibitions, restrictions and controls.

CHAPTER IV **Special types of assistance**

Article 4

Information Relating to Customs Offences

1. The Customs administrations shall provide each other either on request or on own initiative, with information on activities, planned, ongoing, or completed which constitute or appear to constitute a Customs offence.
2. In cases that could involve substantial damage to the economy, public health, public security or any other vital interest of the State of one Contracting Party, the Customs Administration of the other Contracting Party shall, wherever possible, supply such information on its own initiative without delay.

Article 5
Particular Types of Information

On request the requested Administrations shall provide the requesting administration with information relative to:

- a) whether goods imported into the territory of the State of the requesting Customs administration have been lawfully exported from the territory of the State of the requested Customs administration;
- b) whether goods exported from the territory of the State of the requesting Customs Administration have been lawfully imported into the territory of the State of the requested Customs Administration and the Customs procedure, if any, under which the goods have been placed.

Article 6
Notification

On request, the requested administration shall notify a person, residing or established in the territory of the requested Contracting Party, of any formal decision concerning that person by the requesting administration in application of Customs law.

Article 7
Surveillance and Information

On request, the requested administration shall maintain surveillance over and provide information on:

- (a) goods, either in transport or in storage known to have been used or suspected of being used in connection with Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party;
- (b) means of transport known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party;
- (c) premises known to have been used or suspected of being used to commit Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party ;
- (d) persons known to have committed Customs offences in the territory of the requesting Contracting Party, or suspected of doing so, particularly those moving into and out of the territory of the requested Contracting Party.

Article 8
Controlled delivery

The Customs Administrations may, by mutual arrangements and in accordance with the legislation of their States, carry out the method of controlled delivery of goods intact or removed or replaced wholly or partly.

Article 9

The provisions of article 7 and article 8 shall apply also with respect to Narcotic Drugs psychotropic substances and precursors, defined respectively in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961, Convention on Psychotropic Substances of 1971 and United Nations Convention against illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988.

CHAPTER V
Information

Article 10

1. Original information shall only be requested in cases where copies would be insufficient and shall be returned at earliest opportunity. The rights of the requested administration or of third parties relating thereto shall remain unaffected.
2. Any information to be exchanged under this Agreement shall be accompanied by all relevant information for the interpretation and use thereof.

CHAPTER VI
Experts and Witnesses

Article 11

On request, the requested administration may authorize its officials to appear before a court or tribunal in the territory of the requesting Contracting Party as experts or witnesses in the matter of a Customs offence.

CHAPTER VII
Communication of Requests

Article 12

1. Requests for assistance under this Agreement shall be addressed directly to the Customs administration of the other Contracting Party. Requests shall be made in writing or electronically, and shall be accompanied by any information deemed useful to comply with the request. The requested administration may require written confirmation of electronic requests. Where the circumstances so require, requests may be made orally. Such requests shall be confirmed in writing as soon as possible.
2. Requests made pursuant to paragraph 1 of this Article, shall include the following details :
 - (a) the name of the requesting administration;
 - (b) the Customs matter at issue, type of assistance requested, and reasons for the request;
 - (c) a brief description of the case under review and its administrative and legal elements;
 - (d) the names and addresses of the persons to whom the request relates, if known.
3. Where the requesting administration requests that a certain procedure or methodology be followed, the requested administration shall comply with such a request, subject to its national legislation.
4. The information referred to in this Agreement shall be communicated to officials who are specially designated for this purpose by either Customs Administration. A list of those officials shall be supplied to the Customs Administration of the other Contracting Party in accordance with Article 21 of this Agreement.

CHAPTER VIII
Execution of Requests

Article 13

Means of obtaining information

1. If the requested administration does not have the information requested, it shall initiate inquiries to obtain that information.

2. If the requested administration is not the appropriate authority to initiate inquiries to obtain the requested information, it may, in addition to indicate the appropriate authority, transmit the request to this appropriate authority.

Article 14

Presence of Officials in the Territory of the other Contracting Party

On written request, officials specially designated by a requesting administration may, with the authorization of the requested administration and subject to conditions the latter may impose, for the purpose of investigating a Customs offence :

- (a) examine, in the offices of the requested administration, documents and any other information in respect of that Customs offence, and be supplied with copies thereof;
- (b) be present during an inquiry conducted by the requested administration in the territory of the requested Contracting Party and relevant to the requesting administration.

Article 15

Presence of Officials of the Requesting Administration at the Invitation of the Requested Administration

Where the requested administration considers it useful or necessary for an official of the requesting administration to be present when, pursuant to a request, measures of assistance are carried out, it shall inform the requesting administration.

Article 16

Provisions for Visiting Officials

1. When officials of either Contracting Party are present in the territory of other Contracting Party under the terms of this Agreement, they must at all times be able to furnish proof of their official capacity.
2. Officials designated by the requesting administration to be present in the territory of the requested Contracting Party, as provided for in Articles 14 and 15, shall have purely advisory role.
3. They shall, while there, enjoy the protection accorded to Customs officers of other Contracting Party to the extent provided by the laws in force there, and be responsible for any offence they might commit.

CHAPTER IX
Confidentiality of Information

Article 17

1. Any information received under this Agreement shall be used only by the Customs administration and solely for the purposes of this agreement except in cases where the Customs administration supplying the information has authorized its use by other authorities or for other purposes.
2. Any information received under this Agreement shall be treated as confidential and shall be subject to, at least, the same protection and confidentiality as the same kind of information is subject to under the national law of the Contracting Party where it is received.

CHAPTER X
Protection of Personal Data

Article 18

1. Personal data exchange under this Agreement shall not begin until the Contracting Parties have mutually agreed, in accordance with Article 21 of this Agreement, that such data will be afforded a level of protection that satisfies the requirements in national law of the providing Contracting Party.
2. In the context of this Article the Contracting Party shall provide each other with their relevant legislation concerning the protection of the personal data.

CHAPTER XI
Exceptions

Article 19

1. Where assistance under this Agreement might infringe the sovereignty, security, public policy or any other substantive national interest of a Contracting Party, or prejudice any legitimate commercial or professional interests, assistance may be refused or provided subject to such terms or conditions as the requested administration may require.

2. Where the requesting administration would be unable to comply if a similar request were made by the requested Customs Administration, it shall draw attention to the fact in its request. Compliance with such a request shall be at the discretion of the requested Administration.
3. Assistance may be postponed if there are grounds to believe that it will interfere with an ongoing investigation, prosecution or proceeding. In such a case the requested administration shall consult with the requesting Administration to determine if assistance can be given subject to such terms or conditions as the requested Administration may require.
4. Where assistance is denied or postponed, reasons for the denial or postponement shall be given.

CHAPTER XII

Costs

Article 20

1. Subject to paragraphs 2 and 3 of this Article, the Customs Administrations shall waive all claims for reimbursement of costs incurred in the execution of this Agreement.
2. Expenses and allowances paid to experts and witnesses, as well as costs of translators and interpreters, other than Government employees, shall be borne by the requesting administration.
3. If expenses of a substantial or extraordinary nature are or will be required to execute a request the Contracting Parties shall consult to determine the terms and conditions under which the request will be executed as well as the manner in which the costs shall be borne.

CHAPTER XIII

Implementation and Application of the Agreement

Article 21

1. The Customs Administrations shall jointly decide on detailed technical arrangements to facilitate the application of this Agreement.

CHAPTER XIV
Territorial Application

Article 22

This agreement shall be applicable in the territories of both Contracting Parties in accordance with their national legislation.

CHAPTER XV
Settlement of Disputes

Article 23

1. The Customs administrations shall endeavour to resolve disputes or other difficulties concerning the interpretation or application of this Agreement by mutual accord and through diplomatic channel.
2. Unresolved disputes or difficulties shall be settled by diplomatic means.

CHAPTER XVI
Final Provisions

Article 24
Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date of receipt of the last notification by which the Contracting Parties inform each other that all domestic procedure necessary for this Agreement to enter into force have been fulfilled.

Article 25
Duration and Denunciation

This Agreement shall be of unlimited duration, but either Contracting Party may denunciate it at any time through diplomatic channels. The denunciation shall take effect three months after its notification to the other Contracting Party.


Article 26

The Contracting Parties shall meet in order to review this Agreement on request or at the end of a five - year period from the date of its entry into force, unless they notify each other in writing that no such review is necessary.

In witness whereof the undersigned Representatives, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in Rome on the 27th day of November 2003 in duplicate in the Italian, Moldovian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation between the Italian and the Moldovian texts, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of the Republic of Moldova

